

## CIRCOLARE N. 19/E



Direzione Centrale Normativa

Roma, 4 giugno 2013

**OGGETTO:** *Attuazione della direttiva 2009/65/CE (UCITS IV). Modifiche al regime di tassazione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto italiano ed estero. Decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, articoli da 2 a 6.*

### INDICE

<b>Premessa</b> .....	<b>2</b>
<b>1. Quadro normativo di riferimento</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Il regime di tassazione degli OICVM italiani</b> .....	<b>5</b>
2.1. <i>La compensazione del risparmio d'imposta</i> .....	5
2.2. <i>La certificazione delle minusvalenze in caso di fusioni transfrontaliere</i> .....	7
2.3. <i>Il regime di tassazione dei soggetti non residenti</i> .....	8
2.4. <i>I trasferimenti a causa di successione o donazione</i> .....	10
2.5. <i>Le operazioni di switch</i> .....	15
2.6. <i>Disposizioni in materia di sostituti d'imposta</i> .....	17
2.7. <i>Il regime transitorio dei partecipanti</i> .....	18

<b>3. Il regime di tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione ad OIIVCM di diritto estero.....</b>	<b>20</b>
<b>3.1. Applicazione delle disposizioni convenzionali .....</b>	<b>27</b>
<b>4. Ulteriori disposizioni di coordinamento .....</b>	<b>30</b>
<b>5. Decorrenza .....</b>	<b>30</b>

### **Premessa**

Il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47 (di seguito “*decreto*”) reca le disposizioni per l’attuazione della Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito “*Direttiva UCITS IV*” o la “*Direttiva*”) concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Il suddetto decreto è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 86/L alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012.

La *Direttiva UCITS IV* ha rimosso la Direttiva 85/611/CE del Consiglio del 20 dicembre 1985, apportando significative novità alla disciplina comunitaria vigente.

La finalità della *Direttiva UCITS IV* è quella di agevolare l’abolizione delle restrizioni alla libera circolazione di quote o azioni di OICVM nell’Unione europea e di contribuire alla complessiva stabilità del sistema finanziario.

Tra gli istituti recepiti nell’ordinamento italiano con il *decreto* assume particolare rilevanza il cosiddetto “*passaporto del gestore*”, in base al quale le società autorizzate a prestare il servizio di gestione del risparmio (SGR) ai sensi della medesima *Direttiva* possono istituire e gestire OICVM armonizzati in altri Stati membri dell’Unione europea senza necessità di costituire in tali Stati una società di gestione.

Le SGR, per esercitare la propria attività, sono assoggettate alla vigilanza prudenziale nello Stato membro di origine e l'autorizzazione rilasciata dalle autorità di vigilanza dello Stato di origine è ora valida in tutti gli Stati membri.

In sostanza, la *Direttiva UCITS IV* assicura il riconoscimento in tutta l'Unione europea delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza prudenziale di ciascun Stato membro. Ciò significa che, per istituire e gestire un OICVM armonizzato in uno Stato membro, è sufficiente il rilascio dell'autorizzazione e l'esercizio della vigilanza da parte del solo Stato membro di origine della SGR (*home country control*).

Inoltre, la *Direttiva UCITS IV* riconosce e disciplina le fusioni transfrontaliere tra OICVM armonizzati.

Il *decreto* ha quindi apportato modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante "*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*" (TUF), per consentire l'attuazione civilistica delle disposizioni comunitarie sopra richiamate e ha conseguentemente integrato la disciplina fiscale degli OICVM.

## **1. Quadro normativo di riferimento**

L'articolo 2, commi da 62 a 84, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha modificato in maniera sostanziale, a decorrere dal 1° luglio 2011, il regime tributario degli OICVM italiani, dei fondi lussemburghesi cosiddetti "*storici*" e degli OICVM di diritto estero.

In particolare, per gli OICVM italiani e per i fondi lussemburghesi storici è stato abrogato, a decorrere dalla predetta data, il regime di tassazione dei redditi "maturati" direttamente a carico dell'organismo e si è passati ad una tassazione applicata in capo ai partecipanti al momento della percezione dei proventi conseguiti in sede di distribuzione periodica ovvero attraverso il riscatto, la cessione o la

liquidazione delle quote o azioni equiparando, in questo modo, il trattamento fiscale degli organismi di investimento italiani a quello degli OICVM esteri conformi alla *Direttiva*.

Il nuovo regime di tassazione degli organismi d'investimento di diritto italiano è disciplinato dall'articolo 73, comma 5-*quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). In particolare, il nuovo regime fiscale si applica a tutti gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e ai fondi lussemburghesi storici. Il regime di tassazione dei partecipanti è disciplinato invece dall'articolo 26-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (cfr. sull'argomento la circolare n. 33/E del 15 luglio 2011).

Per quanto concerne il regime fiscale degli OICVM di diritto estero, il comma 80 dell'articolo 2 del citato decreto legge n. 225 del 2010 ha sostituito l'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, estendendo, a decorrere dal 1° luglio 2011, il regime di tassazione previsto per i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM conformi alla *Direttiva* anche ai proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM di diritto estero non conformi alla predetta *Direttiva* purché assoggettati a forme di vigilanza prudenziale nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, a condizione che gli stessi siano situati in Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del TUIR. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, deve farsi riferimento alla lista di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 settembre 1996 (cosiddetta *white list*).

Il regime fiscale degli organismi di investimento italiani ed esteri e dei proventi derivanti dalla partecipazione ai predetti organismi ha inoltre subito, a decorrere dal 1° gennaio 2012, modifiche ed integrazioni a seguito delle disposizioni contenute nell'articolo 2, commi da 6 a 34, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di

unificazione dell'aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria (cfr. circolare n. 11/E del 28 marzo 2012, capitolo 8).

Ulteriori modifiche al regime di tassazione dei predetti organismi di investimento sono state introdotte dal *decreto* come di seguito commentate.

## **2. Il regime di tassazione degli OICVM italiani**

### ***2.1. La compensazione del risparmio d'imposta***

L'articolo 6, comma 1, lettera a), del *decreto* ha modificato l'articolo 2, comma 71, del decreto legge n. 225 del 2010 che disciplina le modalità di recupero degli eventuali risultati negativi di gestione accumulati dagli OICVM italiani e dai fondi lussemburghesi storici durante la vigenza del precedente regime di imposizione.

Quest'ultima disposizione, nella sua nuova formulazione, prevede che i risultati negativi maturati alla data del 30 giugno 2011 dai fondi comuni d'investimento e dalle SICAV - che residuano dopo le compensazioni effettuate al 30 giugno 2011 - possono essere utilizzati dalle SGR, dalle SICAV e dai soggetti incaricati del collocamento di quote o azioni dei fondi lussemburghesi storici in compensazione non soltanto dei redditi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento italiani soggetti alle ritenute operate ai sensi dell'articolo 26-*quinquies* del D.P.R. n. 600 del 1973 (così come previsto nella previgente formulazione), ma anche dei redditi derivanti dalla partecipazione a taluni OICVM di diritto estero le cui quote o azioni sono collocate in Italia, soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 10-*ter*, comma 1, della legge n. 77 del 1983.

Tale modifica si inquadra nell'ambito del recepimento nel sistema giuridico italiano dell'istituto del "*passaporto del gestore*" previsto, come sopra illustrato, dalla *Direttiva UCITS IV*.

In particolare, alla luce delle modifiche introdotte dal *decreto*, potranno essere utilizzati in compensazione del risparmio di imposta relativo ai risultati negativi maturati dagli OICVM italiani e dai fondi lussemburghesi storici anche le ritenute sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli OICVM di diritto estero conformi alla *Direttiva* istituiti e gestiti dalle SGR italiane per effetto delle suddette nuove disposizioni comunitarie.

Infatti, sebbene la formulazione letterale dell'articolo 10-ter, comma 1, della legge n. 77 del 1983 preveda che, per i redditi derivanti dalla partecipazione ad OICVM armonizzati le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato, siano considerati sostituti d'imposta esclusivamente "*i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni*" dei medesimi organismi di investimento, è evidente che tra i sostituti d'imposta occorre annoverare anche le SGR italiane, relativamente alle quote o azioni di organismi di investimento istituiti e gestiti in altri Stati membri sulla base del passaporto del gestore e collocate in Italia.

Inoltre, dato il generico riferimento contenuto nell'articolo 2, comma 71, del decreto legge n. 225 del 2010 ai "*redditi soggetti alle ritenute operate ai sensi dell'articolo 10-ter, comma 1*", la compensazione in argomento è consentita in tutti i casi in cui le SGR o i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di fondi lussemburghesi storici intervengano, in qualità di sostituti d'imposta, nell'applicazione delle predette ritenute. Si pensi, ad esempio, al caso di una SGR che interviene in qualità di intermediario incaricato della riscossione dei proventi o della negoziazione delle quote o azioni di OICVM esteri conformi alla *Direttiva UCITS IV* ancorché non istituiti e gestiti dalla stessa SGR avvalendosi del passaporto del gestore (cfr. risoluzione n. 139/E del 7 maggio 2002).

Le predette compensazioni non devono essere evidenziate nel modello F24 ma nella dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (Modello 770 ordinario). Al riguardo è opportuno rilevare che il comma 71 dell'articolo 2 del

decreto legge n. 225 del 2010 dispone espressamente che tali compensazioni possono avvenire senza limiti di importo.

## ***2.2. La certificazione delle minusvalenze in caso di fusioni transfrontaliere***

La *Direttiva UCITS IV* consente l'effettuazione di operazioni di fusione transfrontaliere tra OICVM armonizzati stabiliti in Stati membri diversi ovvero operazioni di fusione che danno luogo ad un OICVM armonizzato in un Stato membro diverso dagli Stati in cui sono stabiliti gli OICVM esistenti prima della fusione.

Ciò posto, l'articolo 6, comma 1, lettera b), del *decreto*, ha modificato il comma 72, articolo 2, del decreto legge n. 225 del 2010 prevedendo che, in caso di fusione tra un OICVM di diritto italiano e un OICVM di diritto estero che dia luogo alla cessazione dell'organismo italiano, si applichino, per quanto riguarda la certificazione delle minusvalenze, le medesime disposizioni previste in caso di liquidazione degli organismi di investimento.

Conseguentemente, se alla data di cessazione dell'OICVM italiano a seguito di una fusione transfrontaliera sussiste un risparmio di imposta relativo ai risultati negativi di gestione maturati al 30 giugno 2011 e non ancora utilizzati in compensazione, la società di gestione rilascia a ciascun partecipante un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo della minusvalenza ad esso spettante. In questi casi, infatti, l'OICVM estero risultante dalla fusione non avrebbe la possibilità di utilizzare in compensazione il risparmio di imposta dell'organismo italiano incorporato.

Pertanto, il valore delle quote dell'OICVM italiano estinto deve essere ridotto di un importo pari al risparmio di imposta, corrispondente al risultato negativo di gestione certificato al partecipante, non essendo un'attività trasferibile all'organismo estero risultante dall'operazione di fusione.

Le minusvalenze certificate possono essere utilizzate dai partecipanti in compensazione delle plusvalenze realizzate successivamente nell'ambito del regime della dichiarazione (articolo 68, comma 4, del TUIR), del regime del risparmio amministrato (articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461) o del regime del risparmio gestito (articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997) nei limiti temporali previsti dalle citate norme.

Per i soggetti che detengono le quote o azioni dell'OICVM italiano nell'ambito di un'attività d'impresa commerciale, le rettifiche di valore corrispondenti ai risultati negativi di gestione agli stessi imputabili sono ammessi in deduzione del reddito d'impresa.

### ***2.3. Il regime di tassazione dei soggetti non residenti***

L'articolo 2, comma 1, lettera a), del *decreto* ha inserito disposizioni che hanno l'evidente scopo di impedire operazioni elusive volte ad usufruire del regime di esenzione di cui all'articolo 26-*quinquies*, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973 previsto per gli investitori non residenti indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Si tratta, in particolare, di soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella *white list*, ivi compresi gli investitori istituzionali esteri ancorché privi di soggettività tributaria, nonché degli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, di Banche centrali od organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato, ovunque residenti.

E' esplicitamente previsto che il possesso delle quote o azioni debba essere attestato dal deposito dei titoli presso un intermediario residente in Italia.

La norma è sostanzialmente finalizzata a limitare l'applicazione del regime di esenzione esclusivamente ai redditi prodotti in periodi temporali in cui la partecipazione agli organismi di investimento collettivo sia stata posseduta da soggetti esteri aventi diritto all'agevolazione e ad evitare, pertanto, l'effettuazione di



operazioni di cessione delle quote o azioni in prossimità della percezione dei proventi allo scopo esclusivo di usufruire dell'esenzione sull'intero ammontare dei redditi percepiti.

In particolare, sulla base della nuova formulazione del comma 5 dell'articolo 26-*quinquies* del D.P.R. n. 600 del 1973, il regime di esenzione previsto per i predetti soggetti non residenti è applicabile esclusivamente ai proventi realizzati dal soggetto non residente e maturati nel periodo di possesso delle quote o azioni, attestato dal deposito delle stesse presso un intermediario residente in Italia, e sempreché in detto periodo l'investitore presentava i requisiti individuati dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

L'attestazione della residenza e del periodo di possesso delle quote o azioni deve essere presentata all'intermediario entro la data di realizzo dei proventi.

Non possono, invece, usufruire dell'esenzione i proventi riferibili a periodi di imposta in cui l'investitore stesso non presentava i requisiti di cui al citato articolo 6 del D.Lgs. n. 239 del 1996.

Nell'ipotesi di variazione di residenza dell'investitore, l'ammontare dei proventi maturati che può usufruire del regime di esenzione è limitato a quello effettivamente realizzato al momento del rimborso, della cessione delle quote o azioni o della distribuzione.

Esempi:

1. un soggetto residente in Italia ha sottoscritto nel 2012 una quota di un fondo a 100 il cui valore al 31 dicembre 2012 è aumentato a 120. Nel 2013 tale soggetto assume la residenza in Francia e nel 2014 riscatta la quota a 110.

Considerato che il reddito di 10 è riferibile al periodo di imposta in cui l'investitore era un soggetto residente, questi non può beneficiare del regime di esenzione.

2. un soggetto residente in Italia ha sottoscritto nel 2012 una quota di un fondo a 100 il cui valore al 31 dicembre 2012 è aumentato a 120. Nel 2013 tale soggetto assume la residenza in Francia e nel 2014 riscatta la quota a 130. Considerato che del reddito di 30 realizzato soltanto 10 è riferibile al periodo di imposta in cui l'investitore era un soggetto non residente, questi può beneficiare del regime di esenzione limitatamente a tale importo.
3. un soggetto residente in Italia ha sottoscritto nel 2012 una quota di un fondo a 100 il cui valore al 31 dicembre 2012 è diminuito a 80. Nel 2013 tale soggetto assume la residenza in Francia e nel 2014 riscatta la quota a 85. In tal caso l'intera perdita è indeducibile.
4. Un soggetto residente in Francia ha sottoscritto nel 2012 una quota di un fondo a 100 il cui valore al 31 dicembre 2012 è aumentato a 120. Nel 2013 tale soggetto assume la residenza in Italia e nel 2014 riscatta la quota a 130. Considerato che al momento del realizzo l'investitore è residente in Italia l'intero reddito è assoggettato a tassazione.

#### **2.4. I trasferimenti a causa di successione o donazione**

L'articolo 2, comma 1, lettera b), del *decreto* ha modificato l'articolo 26-*quinquies*, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973 affinché, ai fini dell'applicazione della ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento siano considerate "*cessioni*" anche i trasferimenti delle relative quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza che avvengano a causa di successione o donazione.

Pertanto, in via generale, i trasferimenti di quote o azioni di organismi di investimento a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza sono da considerare fattispecie fiscalmente rilevanti ai fini dell'applicazione della ritenuta sui redditi di capitale.

Non sussiste più l'eccezione, prevista dal testo precedentemente vigente, relativa ai trasferimenti che avvengano a causa di successione o donazione (cfr. citata circolare n. 33/E del 2011).

E' inoltre opportuno rilevare che, in conseguenza di tale modifica normativa, in caso di successione, ai fini della tassazione nei confronti degli eredi dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento, le basi imponibili sostanzialmente coincidono.

Viene, in tal modo, evitato il cosiddetto "doppio binario" considerato che, prima della predetta modifica normativa, ai fini della determinazione dei redditi di capitale, l'erede avrebbe dovuto assumere, come costo fiscalmente rilevante delle quote o azioni il costo medio ponderato del *de cuius* mentre, ai fini della determinazione dei redditi diversi, avrebbe dovuto assumere il valore definito in sede di successione.

Per quanto concerne l'individuazione del valore rilevante ai fini della determinazione del reddito di capitale da assoggettare a ritenuta nel caso di quote o azioni di organismi di investimento oggetto di successione, si ritiene che non sia possibile fare riferimento alla regola generale in base alla quale dovrebbe essere assunto il valore rilevato dai prospetti periodici alla data di effettivo trasferimento. In tali casi deve essere assunto il valore delle quote o azioni alla data di apertura della successione, essendo questo il momento rilevante ai fini dell'imposizione.

Pertanto, per la determinazione dei redditi di capitale da assoggettare a ritenuta in sede di trasferimento delle quote o azioni a seguito di successione rileva, se positiva, la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data di apertura della successione e il costo medio ponderato del *de cuius*.

Di conseguenza, sia ai fini della determinazione dei redditi di capitale che dei redditi diversi di natura finanziaria per i quali la base imponibile viene calcolata ai sensi delle disposizioni dell'articolo 68, comma 6, del TUIR, l'erede assume, come

costo fiscalmente rilevante delle quote o azioni, il valore delle stesse risultante alla data di apertura della successione.

Il predetto comma 6 dispone, infatti, che “*nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché, per titoli esenti da tali imposta, il valore normale alla data di apertura di successione*”.

Nell'ipotesi in cui la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data di apertura della successione e il costo medio ponderato del *de cuius* sia negativa, data la formulazione del comma 6 dell'art. 26-*quinquies* in commento, che considera comunque avvenuto il trasferimento delle quote o azioni in conseguenza della successione, l'erede deve comunque assumere, quale costo fiscalmente riconosciuto delle quote o azioni ai fini della determinazione dei redditi di capitale, il valore delle stesse risultante alla data di apertura della successione. Si ricorda che la minusvalenza maturata in capo al *de cuius* non può essere oggetto di successione ereditaria, non trattandosi di diritti patrimoniali ossia di crediti, di debiti o di cespiti (cfr. risoluzione n. 120/E del 24 luglio 2001).

Inoltre, visto che la norma in esame fa letteralmente riferimento ai “trasferimenti” e non alle “successioni” quale evento che dà luogo all'imposizione, si ritiene che la norma trovi applicazione per i trasferimenti di quote o azioni avvenuti a decorrere dal 13 maggio 2012 (data di entrata in vigore del *decreto*), a prescindere dalla data di apertura della successione che ha determinato il trasferimento. In altri termini, il nuovo testo del comma 6 dell'articolo 26-*quinquies* del D.P.R. n. 600 del 1973 trova applicazione anche nel caso di successioni aperte prima del 13 maggio 2012, qualora il trasferimento di quote o azioni di organismi di investimento agli eredi sia avvenuto a partire da tale data.

In merito alle modalità di tassazione dei redditi di capitale, si è dell'avviso che rilevino invece le disposizioni vigenti alla data di apertura della successione. Pertanto, i trasferimenti di quote o azioni oggetto di successioni aperte a decorrere

dal 1° gennaio 2012 sono assoggettati a ritenuta con l'aliquota del 20 per cento su una base imponibile determinata al netto della quota di proventi riferibili a titoli pubblici italiani ed esteri ai sensi dell'articolo 26-*quinquies*, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973.

Nel caso di successioni aperte prima della predetta data del 1° gennaio 2012 trova invece applicazione l'aliquota del 12,50 per cento (ad eccezione delle quote o azioni di OICVM italiani oggetto di successioni aperte fino al 30 giugno 2011, in relazione alle quali l'imposta è stata assolta in capo all'organismo di investimento).

Per quanto attiene invece ai trasferimenti di quote o azioni avvenuti a seguito di donazione, per effetto delle modifiche apportate dal *decreto* al comma 6 dell'articolo 26-*quinquies* del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini della determinazione del reddito di capitale da assoggettare a ritenuta, si assume il valore delle quote o azioni risultante alla data di trasferimento delle quote o azioni medesime, in quanto è a tale data che si verifica l'effettiva fuoriuscita delle quote o azioni dal patrimonio del donante.

Si precisa inoltre che, anche nell'ipotesi in cui la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data di trasferimento e il costo medio ponderato del donante sia negativa, il donatario deve comunque assumere, ai fini della determinazione dei redditi di capitale, il valore delle quote o azioni alla data del trasferimento avvenuto a seguito di donazione.

Ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria realizzati dal donatario deve essere, invece, assunto il costo del donante così come previsto dall'articolo 68, comma 6, del TUIR. Inoltre, tale costo va rettificato per tener conto di eventuali redditi di capitale tassati in capo al donante all'atto della donazione.

Dal momento che le disposizioni in materia di determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria non considerano fiscalmente rilevanti i trasferimenti avvenuti a seguito di donazione, l'eventuale minusvalenza risultante dal trasferimento non può essere riconosciuta al donante e il donatario, come prima precisato, assume

quale costo fiscalmente rilevante, per le operazioni effettuate in data successiva alla donazione, il costo del donante.

Al riguardo, si formulano i seguenti esempi.

#### Esempio 1

NAV alla data del trasferimento delle quote o azioni = 150

CMP del donante = 80

Reddito di capitale del donante da assoggettare a ritenuta a seguito del trasferimento = 70 (pari a  $150 - 80$ )

NAV alla data di rimborso delle quote o azioni = 200

Reddito di capitale del donatario da assoggettare a ritenuta = 50 (pari a  $200 - 150$ )

Reddito diverso del donatario =  $[200 - (80 + 70)] - 50 = 0$

#### Esempio 2

NAV alla data del trasferimento delle quote o azioni = 100

CMP del donante = 150

Perdita non fiscalmente rilevante in capo al donante =  $- 50$  (pari a  $100 - 150$ )

NAV alla data di rimborso delle quote o azioni = 90

Reddito di capitale del donatario da assoggettare a ritenuta = 0 (pari a  $- 10 = 90 - 100$ )

Reddito diverso del donatario =  $(90 - 150) - 0 = - 60$  (perdita fiscalmente rilevante)

La tabella che segue sintetizza il trattamento fiscale delle quote o azioni di OICVM in caso di successione o donazione.

Trasferimenti a rapporti diversamente intestati	Determinazione dei redditi di capitale	Determinazione dei redditi diversi in regime amministrato	Situazione in capo all'erede e al donatario
	La <b>differenza positiva</b> tra il valore delle quote o azioni alla data di apertura della	La <b>differenza negativa</b> tra il valore delle quote o azioni alla data di apertura della	L'erede utilizzerà, ai fini della determinazione dei redditi di capitale, il <b>valore delle quote o azioni risultante alla data</b>

<b>in caso di successione</b>	successione e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto del <i>de cuius</i> costituisce reddito di capitale da assoggettare a ritenuta ai sensi dell'art. 26- <i>quinquies</i> del D.P.R. n. 600 del 1973.	successione e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto del <i>de cuius</i> non costituisce una minusvalenza fiscalmente rilevante.	<b>di apertura della successione</b> sostanzialmente coincidente con il valore da assumere ai fini della determinazione dei redditi diversi (ossia con il <b>valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione e per titoli esenti da tali imposta, il valore normale alla data di apertura di successione</b> ).
<b>in caso di donazione</b>	La <b>differenza positiva</b> tra il valore delle quote o azioni alla data del trasferimento e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto del donante, costituisce reddito di capitale da assoggettare a ritenuta ai sensi dell'art. 26- <i>quinquies</i> del D.P.R. n. 600 del 1973.	La <b>differenza negativa</b> tra il valore delle quote o azioni alla data di trasferimento e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto del donante non costituisce minusvalenza fiscalmente rilevante per il donante.	Il donatario utilizzerà, ai fini della determinazione dei redditi di capitale, il <b>valore delle quote o azioni alla data di trasferimento</b> delle stesse mentre, ai fini della determinazione dei redditi diversi, il <b>costo sostenuto dal donante</b> rettificato dei redditi di capitale tassati in capo al donante.

### 2.5. Le operazioni di switch

L'articolo 2, comma 1, lettera c), del *decreto* ha modificato l'articolo 26-*quinquies*, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973 stabilendo che, ai fini dell'applicazione della ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento, è considerata operazione di rimborso anche la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo (c.d. operazioni di *switch*).

Con il termine *switch* si fa qui riferimento alle operazioni che consistono nella conversione delle quote o azioni di un comparto nelle quote o azioni di un altro comparto nell'ambito di organismi di investimento di tipo *multicompartimentale*.

In particolare, il riformulato comma 6 dell'articolo 26-*quinquies* del D.P.R. n. 600 del 1973 dispone che, ai fini della tassazione dei redditi di capitale, "...si

*considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo”.*

Si fa presente che su tale questione erano state già date indicazioni dalla circolare n. 33/E del 2011 in senso conforme a quanto disposto con le modifiche normative in esame. Nel predetto documento di prassi è stato, infatti, precisato che devono “*assumere rilevanza fiscale anche i trasferimenti effettuati da un comparto all’altro del medesimo organismo di investimento, vale a dire le cosiddette operazioni di switch*”.

D’altra parte, sia le indicazioni fornite con la predetta circolare n. 33/E del 2011 che le disposizioni in commento, sono conseguenti a quanto stabilito dall’articolo 36, comma 6, del TUF che recita “*Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo*”. In tale ottica, nel regolamento di attuazione della Banca d’Italia in materia di gestione collettiva del risparmio dell’8 maggio 2012 e successive modifiche, viene puntualizzato che lo *switch* consiste in un’operazione di rimborso e successiva sottoscrizione.

Pertanto, sebbene l’operazione di *switch* non comporti la percezione dei proventi da parte dell’investitore, il passaggio da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento, costituendo un’operazione di disinvestimento delle quote o azioni e di reinvestimento dei proventi conseguiti, dà luogo ad imposizione dei redditi di capitale conseguiti.

Inoltre, al fine di stabilire che le medesime operazioni di *switch* hanno rilevanza anche per la determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria, l’articolo 4, comma 1, del *decreto* ha integrato l’articolo 67, comma 1-*quater*, del TUIR disponendo che fra le plusvalenze di cui alla lettera *c-ter*) dello stesso articolo si comprendono anche le plusvalenze derivanti dal “*rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento realizzate mediante conversione di quote o azioni da un comparto all’altro del medesimo organismo di investimento collettivo*”.



## **2.6. Disposizioni in materia di sostituti d'imposta**

L'articolo 2, comma 1, lettera d), del *decreto* introduce nell'articolo 26-*quinquies* del D.P.R. n. 600 del 1973 due nuovi commi (i commi 6-*bis* e 6-*ter*), al fine di disciplinare la tassazione:

- dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento di diritto italiano istituiti da società di gestione con sede legale e direzione generale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della *Direttiva* a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;
- dei proventi degli organismi di investimento conseguiti senza il tramite di un intermediario, residente o non residente, che li assoggetti a ritenuta.

Con riguardo alla fattispecie di cui al primo alinea, il comma 6-*bis* dell'articolo 26-*quinquies* stabilisce che, nel caso in cui la SGR estera operi in Italia in regime di libera prestazione di servizi, la ritenuta è applicata direttamente dalla SGR estera oppure da un rappresentante fiscale nominato dalla stessa, scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, che risponde in solido con la SGR estera per gli obblighi di determinazione e versamento della ritenuta e provvede agli adempimenti dichiarativi.

Il citato comma 6-*bis* precisa, altresì, che il partecipante “è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati e informazioni”.

Nel caso in cui la SGR estera operi nel territorio dello Stato avvalendosi di una stabile organizzazione, la ritenuta deve essere applicata dalla stabile stessa.

Con riguardo ai casi in cui i proventi degli organismi di investimento siano conseguiti senza il tramite di un intermediario, residente o non residente, che li assoggetti a ritenuta, il nuovo comma 6-*ter* dell'articolo 26-*quinquies* del D.P.R.

n. 600 del 1973 prevede, sostanzialmente, l'applicazione della modalità di imposizione sostitutiva prevista dall'articolo 18 del TUIR con riferimento ad alcune tipologie di redditi di capitale di fonte estera.

Con la disposizione in esame è stato, infatti, previsto che i proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento, percepiti senza il tramite di un intermediario al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale, sono assoggettati ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi, con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta applicabile su tali redditi, dallo stesso contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Stante la formulazione della norma si ritiene che, in tali casi, il contribuente non possa, in alternativa alla predetta imposizione sostitutiva, includere i redditi in questione nella determinazione del proprio reddito complessivo.

### ***2.7. Il regime transitorio dei partecipanti***

L'articolo 6, comma 1, lettere d) ed e), del *decreto* ha integrato i commi 75 e 77 dell'articolo 2 del decreto legge n. 225 del 2010 al fine di disciplinare il regime transitorio applicabile alle quote o azioni di OICVM italiani e dei fondi lussemburghesi storici detenute, alla data del 30 giugno 2011, nell'ambito di un'attività di impresa commerciale o da forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (cfr. anche la circolare n. 33/E del 2011).

In particolare, il nuovo comma 75 consente alle imprese commerciali, che non valutano le quote o azioni ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di mantenere l'applicazione del previgente regime di tassazione secondo cui i proventi derivanti dalle predette quote o azioni concorrono a formare il reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono percepiti e su detti proventi è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo. La citata disposizione stabilisce, infatti, che *“i proventi iscritti in bilancio, per l'importo che*

*eccede i minori valori ammessi in deduzione, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono realizzati”.*

Inoltre, il citato comma 75 chiarisce le modalità di determinazione dell'importo sul quale calcolare il credito d'imposta del 15 per cento spettante alle imprese di assicurazione che applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 173 del 1997, relativamente alle quote o azioni sottoscritte o acquistate prima del 1° gennaio 2011.

In particolare, con riferimento alle predette quote o azioni è previsto che il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e il valore delle quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita relative alle polizze di ramo III, iscritto in bilancio dalle imprese di assicurazioni al 31 dicembre 2010 (in luogo del costo di sottoscrizione o acquisto).

Per le imprese di assicurazione è stato, quindi, sostanzialmente confermato quanto già precisato nella circolare n. 33/E del 2011 laddove viene puntualizzato che: *“ai fini della determinazione del credito d'imposta spettante si deve confrontare il provento realizzato (o quello iscritto in bilancio per le imprese di assicurazione limitatamente alle polizze di ramo III), con quelli “maturati” al 30 giugno 2011 e commisurare il credito d'imposta al minore dei due”.* *“Anche per le quote relative alle polizze di ramo III occorre operare al 30 giugno 2011 il citato confronto ai fini dell'individuazione dei proventi “maturati” alla predetta data, assumendo tuttavia per le quote o azioni di OICVM acquistate fino al 31 dicembre 2010 (in caso di esercizio coincidente con l'anno solare), in luogo del valore di prospetto alla data di sottoscrizione o di acquisto, il costo fiscalmente riconosciuto determinato avendo riguardo ai valori iscritti in bilancio al 31 dicembre 2010”*

Infine, le modifiche apportate all'articolo 2, comma 77, del decreto legge n. 225 del 2010, analogamente a quanto disposto per le imprese di assicurazione, prevedono che, ai fini della determinazione del credito d'imposta del 15 per cento spettante alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, per le quote o azioni sottoscritte o acquistate prima del 1° gennaio 2011, in luogo del costo di sottoscrizione o acquisto, deve essere assunto il valore iscritto in bilancio alla data del 31 dicembre 2010, tenuto conto che, in base alle previgenti disposizioni, sui proventi iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2010 le predette forme di previdenza complementare hanno già fruito del credito d'imposta del 15 per cento.

### **3. Il regime di tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione ad OIVCM di diritto estero**

L'articolo 2, comma 80, del citato decreto legge n. 225 del 2010 ha modificato in maniera rilevante l'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983, che contiene le disposizioni nazionali concernenti il regime di tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM di diritto estero.

A seguito di tale modifica e di quelle apportate dal *decreto* in esame, il regime di tassazione previsto per i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM comunitari armonizzati trova applicazione anche per i proventi derivanti dalla partecipazione agli OICVM di diritto estero non conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR (c.d. *white list*) e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti .

In particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera c), del *decreto* ha modificato il comma 2 dell'articolo 10-*ter* della legge n. 77 del 1983 al fine di stabilire che, per gli OICVM non armonizzati situati negli Stati UE e negli Stati SEE inclusi nella *white list*, il requisito della "vigilanza" deve essere verificato in capo al soggetto gestore e non, come previsto dalla previgente formulazione, in capo all'organismo di investimento.

Al riguardo si ritiene che il termine "*istituiti*", usato dal legislatore nel corpo dell'articolo 10-*ter*, comma 2, della legge n. 77 del 1983, debba riferirsi al soggetto gestore che deve essere assoggettato a vigilanza nello Stato ove è stabilito e non in quello di istituzione dell'organismo di investimento.

In buona sostanza, a decorrere dal 1° luglio 2011, i proventi periodici e quelli conseguiti in sede di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni degli OICVM sopra indicati non concorrono più alla formazione del reddito imponibile dei partecipanti, ma vengono assoggettati ad una ritenuta a titolo d'imposta, attualmente del 20 cento, se percepiti al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, similmente a quanto accadeva già in precedenza per gli OICVM armonizzati.

Si ricorda che, invece, sono tuttora soggetti a tassazione progressiva i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM esteri non armonizzati che non presentino i requisiti previsti dal predetto comma 2, vale a dire gli OICVM esteri non conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) inclusi nella *white list* il cui soggetto gestore non sia assoggettato a vigilanza, nonché gli OICVM situati in Paesi diversi da quelli appena citati.

In sintesi, il regime di tassazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM di diritto estero, regolato dalle disposizioni contenute nel predetto articolo 10-*ter*, disciplina il trattamento dei proventi da OICVM esteri disponendo l'applicazione di due distinti regimi impositivi:

- 1) proventi degli OICVM comunitari armonizzati e non armonizzati i cui gestori siano soggetti a vigilanza (commi da 1 a 5);
- 2) proventi degli OICVM esteri diversi da quelli di cui al punto 1 (commi 6 e 7).

Circa le modalità di applicazione della ritenuta del 20 per cento sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli OICVM di cui al punto 1, il comma 4 dell'articolo 10-ter stabilisce che questa è applicata:

- a titolo d'acconto, nei confronti dei soggetti residenti in Italia che detengono le quote o azioni nell'esercizio di un'attività d'impresa commerciale;
- a titolo d'imposta, nei confronti di tutti gli altri soggetti residenti in Italia, ivi compresi quelli esenti o esclusi dall'IRES.

La predetta ritenuta non è applicata nei confronti degli OICR di diritto italiano e dei fondi lussemburghesi storici ai sensi dell'articolo 73, comma 5-*quinquies*, del TUIR, dei fondi immobiliari ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge n. 351 del 2001, delle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e nell'ambito delle gestioni individuali di portafoglio con opzione per l'applicazione del regime del risparmio gestito ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997.

Non sono, ovviamente, assoggettati a ritenuta i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM esteri conseguiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato per carenza del presupposto di territorialità. Al riguardo, si rileva, infatti, che l'articolo 23, comma 1, lettera b), del TUIR, prevede che i redditi di capitale siano imponibili nei confronti dei soggetti non residenti solo nel caso in cui gli stessi siano considerati come “*prodotti nel territorio dello Stato*”, cioè nel caso in cui siano “*corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti..*”.

La ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza è applicata, secondo quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983, dai *“soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni”*.

Pertanto, tenendo conto anche delle indicazioni fornite nelle risoluzioni n. 139/E del 7 maggio 2002 e n. 109/E del 16 maggio 2003, se le quote o azioni dell'OICVM sono collocate in Italia:

- sui proventi periodici e su quelli realizzati in sede di riscatto o liquidazione delle quote o azioni la ritenuta è applicata:
  - dal soggetto incaricato dei pagamenti, vale a dire dall'intermediario residente che svolge, per conto dell'emittente estero (nel caso di specie, l'OICVM estero), la funzione di intermediazione nei pagamenti connessi con la sottoscrizione e la partecipazione all'organismo estero ovvero dalla SGR italiana che ha istituito e gestisce un organismo estero sulla base del passaporto del gestore;
  - dall'intermediario depositario delle quote o azioni incaricato dall'investitore alla riscossione dei proventi, se le quote o azioni dell'OICVM estero sono dematerializzate (in questo caso, infatti, il soggetto incaricato dei pagamenti non risulta coinvolto nei flussi relativi al pagamento dei proventi connessi con la partecipazione all'organismo);
- sui proventi realizzati tramite la negoziazione delle quote o azioni la ritenuta è applicata dall'intermediario residente che ha ricevuto da parte del sottoscrittore l'incarico alla cessione delle quote o azioni dell'organismo di investimento.

Nel caso in cui le quote o azioni dell'OICVM siano collocate all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti direttamente all'estero, il comma 5 dell'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983, stabilisce che *“la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'art. 23 del D.P.R n. 600/73 che intervengono nella loro riscossione”*. In buona sostanza, in tali fattispecie il sostituto d'imposta deve essere individuato nell'intermediario residente che ha ricevuto dall'investitore l'incarico alla riscossione dei proventi medesimi ossia quando gli stessi abbiano in gestione o in amministrazione le quote o le azioni dei predetti organismi, curando il trattamento fiscale dei relativi flussi.

Inoltre, analogamente a quanto precisato nella circolare n. 41/E del 31 ottobre 2012 con riferimento ai redditi di capitale di natura assicurativa, anche per quanto concerne i redditi derivanti dalla partecipazione ad OICVM esteri, i sostituti d'imposta sono tenuti ad applicare le ritenute previste dal predetto articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983 anche nei casi in cui per il loro tramite avvenga l'accredito dell'importo corrispondente ai proventi derivanti da investimenti in OICVM esteri.

Per consentire il corretto adempimento di tale obbligo, l'intermediario deve disporre della documentazione necessaria per individuare la base imponibile da assoggettare a tassazione. A tal fine, il contribuente deve fornire all'intermediario i dati necessari per il calcolo dell'imposta dovuta (ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione, costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni, valore di riscatto o di cessione o di liquidazione delle quote o azioni medesime) sulla base dei prospetti periodici dell'OICVM estero. Qualora tali informazioni non vengano fornite, l'intermediario non opera la ritenuta, ma è tenuto a segnalare l'importo del flusso nella dichiarazione dell'intermediario e dei sostituti d'imposta, modello 770.

In mancanza di un sostituto residente tenuto ad applicare le ritenute ovvero nei casi in cui l'intermediario non abbia applicato le ritenute a causa della mancata



fornitura da parte del contribuente delle predette informazioni, trova applicazione la previsione di cui all'articolo 18 del TUIR in base alla quale i redditi di fonte estera sono assoggettati ad imposizione sostitutiva a cura del contribuente in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi con la medesima aliquota prevista per la ritenuta, sempreché si tratti di proventi non assunti nell'esercizio d'impresa commerciale.

Con riferimento ai proventi degli OICVM esteri di cui al punto 2 (ossia gli OICVM comunitari non armonizzati i cui gestori non siano soggetti a vigilanza e gli OICVM non comunitari), il comma 6 dell'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983 prevede che i redditi di capitale concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto.

Ai sensi del successivo comma 7, i soggetti indicati all'articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 che intervengono nella riscossione dei predetti proventi operano una ritenuta del 20 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi. In buona sostanza, il sostituto d'imposta deve essere individuato nell'intermediario residente che ha ricevuto dall'investitore l'incarico alla riscossione dei proventi a prescindere dalla circostanza che le quote o azioni siano o meno collocate nel territorio dello Stato.

Inoltre, analogamente a quanto precisato per i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM esteri di cui al punto 1, i sostituti d'imposta sono tenuti ad applicare la ritenuta prevista dal predetto articolo 10-ter, comma 6, della legge n. 77 del 1983 anche nei casi in cui per il loro tramite avvenga l'accredito dell'importo corrispondente ai proventi derivanti da investimenti in OICVM esteri. A tal fine, si rinvia alle precisazioni sopra fornite.

Si ricorda inoltre che, per effetto delle modifiche recate dal decreto legge n. 225 del 2010 all'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983, è stato previsto quale

ulteriore presupposto di tassazione dei proventi (rispetto alla distribuzione, alla cessione e al riscatto) il trasferimento delle quote o azioni dell'OICVM di diritto italiano ad altro rapporto di custodia, amministrazione o gestione diversamente intestato e le operazioni di conversione delle quote o azioni da un comparto ad altro del medesimo organismo di investimento (cosiddette operazioni di *switch*). Le successive modifiche apportate dal *decreto* ai commi 3 e 7 del predetto articolo 10-ter, rendono applicabili agli OICVM di diritto estero le predette disposizioni concernenti i trasferimenti. Pertanto, sull'argomento si rinvia a quanto illustrato nei precedenti paragrafi in relazione alle analoghe disposizioni riferite alle quote o azioni di organismi di investimento italiani.

Il comma 3 del predetto articolo 10-ter prevede che il contribuente, in occasione di tali trasferimenti, fornisca al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la provvista necessaria.

Sebbene la norma non preveda una conseguenza specifica nell'ipotesi in cui la provvista non venga fornita, si ritiene possibile applicare il principio previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 461 del 1997, in base al quale l'intermediario può sospendere l'esecuzione dell'operazione fintanto che non riceva dal contribuente l'importo corrispondente alle imposte dovute.

Infine, si rileva che con il comma 1, lettere a), b), d), e), h) e i), del citato articolo 3 del *decreto* sono stati modificati i commi 1, 2 e 6 dell'articolo 10-ter sopra citato. La finalità di tali modifiche è stata quella di uniformare i criteri di determinazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM esteri a quelli previsti per gli organismi di investimento di diritto italiano dall'articolo 26-*quinqüies*, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973.

In particolare, è stato previsto che la ritenuta di cui all'articolo 10-ter deve essere applicata sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di

sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. È stato altresì precisato che il valore o il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici.

Ciò trova applicazione in relazione a tutte le tipologie di OICVM esteri, ossia con riguardo agli OICVM situati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico che sia incluso nella *white list* conformi alla Direttiva ovvero non conformi alla Direttiva ma i cui gestori siano assoggettati a vigilanza e nei confronti di OICVM esteri diversi dai precedenti.

Alla luce di tali modifiche sono stati, quindi, risolti i dubbi che, sulla base della previgente formulazione della norma, potevano sorgere circa l'individuazione del “*costo o valore di sottoscrizione o acquisto*” delle quote o azioni e dei valori da assumere in sede di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni medesime.

Considerato che tali modifiche hanno sostanzialmente la natura di norme di mero coordinamento legislativo, deve ritenersi legittimo il comportamento degli intermediari che, ancor prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal *decreto*, hanno applicato, per un logico principio di uniformità e coordinamento, le ritenute di cui all'articolo 10-*ter* in commento secondo le medesime modalità di determinazione dei redditi di capitale previste dall'articolo 26-*quinquies* del D.P.R. n. 600 del 1973 per gli organismi di investimento italiani.

### ***3.1. Applicazione delle disposizioni convenzionali***

Il comma 5-*quinquies* dell'articolo 73 del TUIR stabilisce che i redditi degli organismi di investimento italiani “*sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale*”, mentre il comma 3 dello stesso articolo dispone esplicitamente che sono considerati residenti in Italia, ai fini delle imposte sui redditi, gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia.

Come illustrato nella circolare n. 33/E del 2011, il predetto regime di esenzione si applica esclusivamente agli organismi di investimento che siano dotati

dei requisiti richiesti dalla normativa civilistica affinché possa configurarsi una forma di gestione collettiva del risparmio.

Al riguardo, si fa presente che la vigente lettera c), comma 1, dell'articolo 73, del TUIR include tra i soggetti passivi dell'IRES anche gli OICR residenti in Italia che, quindi, in linea di principio, in mancanza dei requisiti previsti dal predetto comma 5-*quinquies* dello stesso articolo, sarebbero ordinariamente assoggettati all'IRES.

Da un punto di vista puramente tributario, ciò significa che agli OICR istituiti in Italia è attribuita, in via generale, la natura di soggetti qui residenti e ciò anche nell'ipotesi in cui trovi applicazione il regime di esenzione dall'IRES disposto dall'articolo 73, comma 5-*quinquies*, del TUIR.

Ne consegue che, alla luce della normativa nazionale italiana, con riferimento ai redditi provenienti da Stati con i quali è in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e percepiti da OICR istituiti in Italia, agli stessi è applicabile il trattamento previsto da tali trattati bilaterali.

Come sottolineato nella circolare n. 33/E del 2011, le autorità estere potrebbero, a loro volta, subordinare il riconoscimento del trattamento convenzionale agli OICR italiani al riconoscimento dello stesso trattamento agli organismi di investimento collettivo di diritto estero che possiedano caratteristiche analoghe a quelle richieste dalla normativa italiana per l'applicazione del predetto regime di esenzione.

I commi 8 e 9 dell'articolo 10-*ter* della legge n. 77 del 1983 contengono le disposizioni nazionali che stabiliscono le modalità di applicazione ad OICVM esteri, su base di reciprocità, delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni vigenti in Italia.

Con la lettera m), comma 1, dell'articolo 3 del *decreto* è stato modificato il citato comma 8 dell'articolo 10-*ter* precisando che gli OICVM comunitari armonizzati o non armonizzati soggetti a vigilanza, di cui ai commi 1 e 2 dello

stesso articolo 10-ter, possono, con riguardo agli investimenti in Italia, avvalersi delle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con l'Italia, relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle quote o azioni possedute da soggetti residenti in Paesi con i quali siano in vigore le predette convenzioni.

La predetta precisazione è evidentemente finalizzata ad evitare che possano usufruire delle misure convenzionali anche i redditi riferibili a soggetti residenti in Paesi non legati all'Italia da convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

Per quanto attiene alle modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 in commento, si ritiene che debba essere presa in considerazione la quota di partecipazione detenuta dai soggetti residenti in Paesi con i quali sia vigente una convenzione per evitare le doppie imposizioni al momento in cui vengono percepiti dall'OICVM estero i redditi di fonte italiana.

È opportuno altresì sottolineare che la previsione in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento agli OICVM armonizzati e agli OICVM non armonizzati il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza in Stati europei o in Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella *white list*. Rimangono, quindi, esclusi gli organismi esteri che non siano in possesso di tali requisiti.

Inoltre, secondo quanto precisato al comma 9 dell'articolo 10-ter, la disposizione di cui al comma 8 trova applicazione solo per gli organismi di investimento aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento italiani.

Le disposizioni in commento, essendo disposizioni unilaterali dell'ordinamento nazionale italiano, lasciano comunque impregiudicata la possibilità di applicare le misure previste in Convenzioni per evitare le doppie imposizioni ad organismi di investimento residenti negli Stati contraenti ove ciò sia reso possibile da specifiche disposizioni contenute nelle Convenzioni stesse.

#### **4. Ulteriori disposizioni di coordinamento**

L'articolo 5 del *decreto* modifica l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 461 del 1997 concernente l'applicazione del regime del risparmio amministrato, prevedendo il rilascio della certificazione di minusvalenza non solo in caso di rimborso delle quote o azioni dell'organismo di investimento, ma anche nell'ipotesi in cui le stesse siano cedute. Pertanto, nel caso di cessione, anche parziale, di quote o azioni di organismi di investimento, le minusvalenze possono essere portate in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo, da plusvalenze, proventi e differenziali positivi.

L'articolo 6, comma 1, lettera c), del *decreto* modifica il comma 73 del decreto legge n. 225 del 2010 disponendo che, con riferimento alle quote o azioni di OICVM italiani e di fondi lussemburghesi storici assoggettati all'imposta sostitutiva prevista dal previgente regime di tassazione, detenute alla data del 30 giugno 2011, ai fini della determinazione dei redditi di capitale da assoggettare alla ritenuta di cui all'articolo 26-*quinquies* del D.P.R. n. 600 del 1973, anche nel caso di cessione delle quote o azioni (e non solo, quindi, in caso di rimborso, come previsto nella precedente formulazione della norma) si assume il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici al 30 giugno 2011, in luogo del valore rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime.

#### **5. Decorrenza**

In assenza di una specifica previsione di decorrenza, le disposizioni contenute nel *decreto* sono entrate in vigore il 13 maggio 2012, ossia decorsa la *vacatio legis* dei 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del *decreto* medesimo.

\* \* \* \*

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

**IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**